

**PRESIDENTE.** Sta bene. Non essendovi altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo all'esame dell'articolo unico del quale do lettura:

« È prorogato al 1° marzo 1912 il termine previsto dall'articolo 14 della legge 13 giugno 1910, n. 306, per la presentazione al Parlamento delle proposte di riordinamento delle Casse invalidi della marina mercantile, in corrispondenza dei bisogni e delle condizioni economiche della gente di mare ».

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà in altra seduta alla votazione segreta su questo disegno di legge del quale, in seguito alla accettazione del testo della Commissione, dovrà essere modificato anche il titolo, come è stato accennato dall'onorevole relatore.

#### Presentazione di una relazione.

**PRESIDENTE.** Invitol'onorevole Goglio a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**GOGLIO.** A nome della Commissione permanente per l'esame dei trattati di commercio e delle tariffe doganali, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Modificazioni del dazio doganale sulla barite idrata ». (929).

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

#### Discussione del disegno di legge: Sistemazione di due scuole elementari nautiche in Napoli e Venezia sulle navi « Caracciolo » e « Scilla ».

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione di due scuole elementari nautiche in Napoli e Venezia sulle navi « Caracciolo » e « Scilla ».

Se ne dia lettura.

**BASLINI, segretario, legge. (V. Stampato n. 859-A).**

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo alla discussione degli articoli:

##### Art. 1.

« Il ministro della marina è autorizzato a cedere gratuitamente la nave *Caracciolo* ra-

diata dai ruoli del regio naviglio, all'istituendo « Consorzio pro nave-asilo Caracciolo », affinché esso vi accolga, allevi e faccia istruire nella professione marittima orfani della gente di mare del compartimento marittimo di Napoli e infanzia abbandonata di quella città ».

(È approvato).

##### Art. 2.

« Il ministro predetto è autorizzato a cedere gratuitamente alla Società veneta di pesca e acquicoltura la nave *Scilla* che, per effetto della legge 11 luglio 1904, n. 378, era stata data in consegna alla Società veneta stessa per farne sede della scuola di pesca in Venezia, ed istituirvi un asilo pei figli dei pescatori del litorale adriatico ».

(È approvato).

##### Art. 3.

« Il « Consorzio pro nave asilo-Caracciolo » sarà istituito per decreto reale, che ne approverà lo statuto, su proposta del ministro della marina di concerto col ministro dell'interno e con quello della pubblica istruzione.

« Faranno parte del Consorzio e saranno in esso rappresentati, secondo le norme che saranno fissate dallo statuto:

a) i Ministeri della marina, dell'istruzione pubblica e dell'interno;

b) i comuni, le provincie, le Camere di commercio ed altri enti morali o istituti che concorreranno al mantenimento della nave-asilo *Caracciolo*.

« Il rappresentante del Ministero della marina avrà la presidenza del Consorzio ».

(È approvato).

##### Art. 4.

« Spetterà al detto Consorzio la rappresentanza e l'amministrazione della nave-asilo, l'ammissione dei ricoverandi, l'opera di patronato a favore dei minorenni che avranno compiuto il loro corso di studi nelle scuole istituite in detta nave asilo, e quanto altro ad esso Consorzio verrà deferito dallo statuto ».

(È approvato).

##### Art. 5.

« Sarà obbligato dei due enti amministrativi, ai quali vengono cedute la nave *Caracciolo* in Napoli e la nave *Scilla* in Venezia, di provvedere a proprie spese al funzionamento